

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La VI Commissione,
premessò che:

nel decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 (Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia) è stato tenuto conto solo parzialmente del parere espresso all'unanimità dalle Commissioni della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 2004;

in particolare, il mancato accoglimento dell'Osservazione lettera *n*), relativa all'opportunità di chiarire che la perdita per le società cooperative dei caratteri di mutualità prevalente non comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici, viene spiegata a pagina 15 della relazione illustrativa del decreto legislativo con l'argomentazione che « una simile conclusione è apparsa una affermazione ovvia, visto il tenore letterale dell'articolo 111-*decies* delle disposizioni di attuazione del codice civile »;

analogamente, con riferimento ad equivalente indicazione proveniente dalle Commissioni del Senato, la relazione a pagina 17 chiarisce che « l'osservazione, se può essere in sé condivisibile, non esige tuttavia un'esplicita modifica, dal momento che vi si può con ragionevole sicurezza pervenire in via interpretativa »;

le suddette argomentazioni di fonte ministeriale sono sul punto totalmente condivisibili e condivise, e confermano altresì la coerente posizione da sempre espressa e sostenuta da LEGACCOOP;

di fronte alla particolare rilevanza e delicatezza della materia per il comparto societario cooperativo, è peraltro opportuno che vengano formalmente confermate le suddette interpretazioni contenute nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 310 del 2004,

impegna il Governo

a confermare formalmente in sede parlamentare le argomentazioni e le interpretazioni di cui in premessa, nel senso che per le società cooperative la perdita dei caratteri di mutualità prevalente non comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

(7-00553)

« Benvenuto ».

La VI Commissione,
premessò che:

il conflitto sulle modalità di determinazione del reddito imponibile derivante da fabbricati qualificati di interesse storico-artistico, ai sensi della legge n. 1089 del 1939 (ora T.U. dei beni culturali e ambientali, D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490; Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), trae origine dall'approvazione dell'articolo 11 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, non modificato dal nuovo Tuir (artt. 190 e 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni), né dalla legge sulle locazioni n. 431 del 1998;

tale articolo stabilisce che « in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato »;

sull'interpretazione della norma agevolativi suddetta si è sviluppato un lungo contenzioso incentrato sulla portata della locuzione « in ogni caso » utilizzata dal legislatore;

l'amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che, se gli immobili in questione sono concessi in affitto, il reddito da dichiarare scaturisce dal confronto tra il reddito effettivo, opportunamente

diminuito della percentuale deducibile, e la rendita catastale. Viceversa per i non locati, indipendentemente dalla categoria loro attribuita o attribuibile dall'Ufficio del territorio, il reddito da dichiarare va determinato con riferimento alla minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria in cui gli immobili sono situati;

tale orientamento, però, non ha trovato alcun riscontro in dottrina e non è stato condiviso dagli Organi di Giustizia Tributaria e Amministrativa, né, tantomeno, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale, ad eccezione della Commissione tributaria di primo grado di Firenze e della Commissione tributaria regionale della Toscana, contraddette dalle pronunce della Commissione tributaria di primo grado di Roma e dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (27 giugno 1997);

L'Amministrazione finanziaria, però, con la nota n. 42935 del 25 febbraio 2000 e la Circolare ministeriale Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso del 6 marzo 2001, n. 22/E/2001/37440 ha ribadito la sua posizione ritenendo «superata la questione interpretativa in forza della sopravvenuta disciplina delle locazioni, recata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che, nel confermare la determinazione del reddito in base ai canoni di locazione, espressamente prevede, anche con riferimento agli immobili d'interesse storico e artistico, un'ulteriore riduzione del 30 per cento del canone pattuito in base agli accordi ivi contemplati». Nel contempo ha invitato i propri Uffici a coltivare il contenzioso pendente, sulla base delle argomentazioni esposte;

con Sentenza della Cassazione civile, sez. Tributaria, 19 ottobre 2001, n. 12790 — Pres. Finocchiaro — Rel. Di Palma, la Suprema Corte, però, ha ancora una volta con chiarezza contrastata l'interpretazione ministeriale, riaffermando che «costituisce, infatti, consolidato e costante orientamento di questa Corte (cfr. sentt. nn. 2442 e 5740 del 1999, 7769, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 8038 e 9945

del 2000), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'articolo 11 comma 2 della legge n. 413 del 1991 deve essere inteso come norma recante l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la determinazione dell'imponibile relativamente agli edifici di interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene ad un canone superiore»;

la Suprema Corte, in riferimento alle nuove argomentazioni ministeriali, aggiunge: «che alla conferma dell'orientamento stesso non osta il richiamo, fatto nell'odierna udienza di discussione, alla disciplina dettata dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ed in particolare dall'articolo 1, comma 2, lett. a) — che esclude, sostanzialmente, dalla disciplina medesima e dalle relative agevolazioni fiscali (articolo 8) i contratti di locazione, ad uso abitativo, aventi ad oggetto gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 — sia perché la disciplina stessa si pone su un piano squisitamente civilistico, finalizzata alla "apertura" del mercato immobiliare locativo, sia, e conseguentemente, perché essa non incide in alcun modo, nemmeno ermeneuticamente, sulla regolamentazione contenuta nell'articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, così come interpretato da questa Corte»;

l'amministrazione finanziaria, pur non cambiando la sua interpretazione, ha preso atto dell'anomalia della situazione determinatasi (soprattutto dopo l'ordinanza del 15 marzo 2000 del Tar del Lazio e la conferma del Consiglio di Stato che avevano sospeso, per i suddetti motivi, l'approvazione del modello 730/2000) tanto che nelle istruzioni per la compilazione dei successivi modelli di dichiarazione «UNICO 2002 — Persone fisiche» per i redditi del 2001 da dichiarare per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e inte-

grazioni), decise di inserire la seguente precisazione: « I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono compilare il "quadro RB - Redditi dei fabbricati" senza indicare l'importo del canone di locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati, indicando nella colonna 2 (utilizzo) il codice 9. La tassazione in questo caso sarà effettuata sulla base della rendita. In relazione a tale ultima ipotesi ed in considerazione dell'obiettivo incertezza sull'interpretazione della normativa di riferimento, gli uffici non procederanno al recupero di imposte in sede di controllo formale né all'applicazione di sanzioni », consentendo di fatto di dichiarare « in ogni caso » quale reddito imponibile quello risultante dalla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato;

tale previsione venne confermata nel modello « UNICO 2003 », mentre è stata omessa immotivatamente nel modello del 2004;

ciò ha creato incertezza e preoccupazioni nei contribuenti interessati, i quali di conseguenza si sono comportati in modo differenziato. Negli stessi moduli, per coerenza, andava almeno inserita, se applicabile, l'estensione della riduzione forfettaria del 45 per cento, prevista dall'articolo 8 della legge n. 413 del 1998 per i contratti agevolati di locazione ad uso abitativo, che sembrava essere un punto acquisito e più volte ribadito dall'Amministrazione finanziaria, come del resto ipotizzato anche da una specifica sentenza della Corte costituzionale;

infatti, sulla rilevanza costituzionale della norma agevolativa dell'articolo 11 della legge n. 413 del 1991, sollevata a seguito di ricorso dalla Commissione tributaria provinciale di Torino (ordinanza del 14 ottobre del 2002), la Corte costitu-

zionale, valutata la questione in fatto e in diritto, ha ritenuto, con propria sentenza n. 346 del 24-28 novembre 2003, non fondata la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto « nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della concessione di un beneficio fiscale relativo agli immobili di interesse storico o artistico, apparendo tale scelta tutt'altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall'articolo 9, secondo comma, della Costituzione. La norma impugnata, d'altro canto, non è nemmeno illegittima, con riferimento sempre al canone di ragionevolezza, nella parte — specificatamente oggetto di impugnazione — in cui prevede che il reddito imponibile sia "in ogni caso" determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, e perciò quando l'immobile di interesse storico o artistico sia locato »;

dopo qualche mese anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 368 del 14 gennaio 2004, sez. V), nel respingere una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, è tornata sull'argomento per ribadire che l'articolo 11 della legge n. 413 del 1991 continua ad applicarsi anche a seguito delle novità in materia di canoni locativi introdotte dalla legge n. 431 del 1998, a tutti gli immobili vincolati in quanto di interesse storico ed artistico, salvo la possibilità che, se il contratto di locazione è stato stipulato in regime c.d. condizionato (articolo 8 della legge n. 431 del 1998) e la rendita catastale risulti meno favorevole per il contribuente, quest'ultimo potrà optare, in via alternativa, per il canone detassato del 30 per cento;

in particolare, la sentenza n. 134 del 16 dicembre 2002 della Commissione tributaria provinciale di Treviso va oltre i motivi del contendere in quanto, pur riconoscendo il diritto alle agevolazioni per gli immobili vincolati, ne subordina il

godimento ad una speciale autorizzazione « preventiva » da parte della Soprintendenza;

tale autorizzazione, però, non è prevista per « Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo la proprietà o la detenzione di beni culturali » (articolo 59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, già art. 58 del T.U. dei beni culturali e dell'ambiente), la cui denuncia deve essere fatta nei 30 giorni « successivi », modalità ignorata dalla Commissione tributaria che fa riferimento erroneamente ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, all'ex articolo 30 della legge n. 1039, che all'epoca della sentenza in parola era stato sostituito proprio per la sua genericità ed ambiguità. Infatti, anche l'eventuale diritto di prelazione si esercita successivamente sull'atto notarile definitivo entro 60 giorni dalla notifica alla Soprintendenza (articolo 59 del T.U. dei beni culturali ed ambientali, diventato articolo 61 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), sia per non intasare gli uffici con transitorie promesse di vendita sia per non interferire con la normativa relativa all'uso della proprietà privata. È doveroso precisare, inoltre, che l'articolo 190 del nuovo Tuir (ex 129) parla di una procedura da rispettare in caso di « mutamento di destinazione degli immobili » (cioè di cambio di destinazione d'uso o urbanistico) e non certo di « trasferimento » temporaneo del bene vincolato, il quale con la semplice stipula del contratto di locazione, registrato presso gli Uffici delle Entrate, cambia solo la conduzione ma conserva la sua destinazione abitativa e, quindi, ha diritto di essere ammesso alle agevolazioni specifiche previste,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, anche normative, affinché:

1) per motivi di opportunità, di urgenza e di coerenza l'Agenzia delle entrate preveda, in occasione della prossima dichiarazione dei redditi, l'applicabilità dell'imposta agevolata, nei termini già sperimentati nel 2002;

2) in assenza di modifiche della normativa di riferimento, prevalgano anche per gli anni successivi le interpretazioni attuali, confermate in momenti diversi, nei vari grandi e sedi di giudizio;

3) venga data effettiva applicazione alla sentenza n. 368 del 2004 della Corte di cassazione, quale sintesi delle varie interpretazioni e della normativa esistente base utile per agire nei casi concreti, applicando alternativamente le diverse agevolazioni in rapporto ai diversi tipi di contratto effettivamente stipulati, ai sensi della legge sulle locazioni (articoli 1 e 8) e nel rispetto degli interessi e delle scelte del contribuente;

4) in analogia con i precedenti comportamenti dell'amministrazione finanziaria, vengano formulate con chiarezza le istruzioni da inviare agli Uffici delle entrate provinciali per dare al contribuente la possibilità di « integrare » le dichiarazioni dei redditi già presentate e non conformi ai recenti e prevalenti orientamenti dei giudici di legittimità;

5) la procedura indicata dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso vada disattesa poiché basata su presupposti ad avviso dei firmatari del presente atto, inesistenti, dal momento che il contratto di fitto non cambia la destinazione d'uso dell'immobile, mentre la denuncia preventiva è stata abolita dal 1999 (ben tre anni prima della sentenza) proprio per gli effetti negativi che causava all'intera procedura e creava inutili disagi burocratici e che maggiore garanzia verrebbe, invece, all'amministrazione finanziaria (in parallelo con l'Ici ridotta) dall'obbligo di indicare il singolo decreto di vincoli nei modelli 730 e « UNICO » e confermare la destinazione abitativa dello stesso, già possedendo la Soprintendenza, tali informazioni e tutti gli strumenti per esercitare nel tempo l'alta sorveglianza senza bisogno di appesantire ulteriormente le procedure in vigore.

(7-00556)

« Lettieri, Colasio ».

La IX Commissione,

tenuto conto che:

è ormai ampiamente diffusa la possibilità dall'estero per i possessori di un telefono cellulare di effettuare e ricevere chiamate, inviare sms e utilizzare i servizi offerti dal proprio gestore telefonico, grazie agli accordi di *roaming* internazionale che vengono stipulati tra il gestore nazionale e quello di un Paese straniero;

considerato l'elevato tasso di mobilità che porta quotidianamente un gran numero di persone a spostarsi da un Paese all'altro e l'elevata concentrazione di telefoni cellulari, il *roaming* riveste una rilevante importanza dal punto di vista della facilitazione delle comunicazioni, agevolate dalla possibilità di utilizzare il proprio portatile anche al di fuori dei confini nazionali, sia a livello personale che aziendale ed imprenditoriale;

il piano tariffario per il *roaming* internazionale dei gestori di telefonia mobile si basa sulla classificazione dei Paesi esteri in tre o quattro zone di appartenenza, ognuna caratterizzata da una propria tariffa per le chiamate in uscita, una per quelle in entrata e una per l'invio di sms;

l'analisi delle tariffe per ogni zona fa emergere innanzitutto i prezzi elevati praticati dalle compagnie, importi che sembrano poco concorrenziali per un libero mercato, oltre che scarsamente trasparenti per l'utente, costi assolutamente non competitivi che hanno un effetto disincentivo all'utilizzo del telefono cellulare all'estero, nonostante i vantaggi che questo può comportare sia per l'utente privato che per chi utilizza il cellulare per lavoro;

perplessità emergono, inoltre, nella classificazione dei Paesi stranieri in zone, che comporta in certi casi l'inserimento di Paesi vicini all'Italia come la Croazia nella zona 2, zona all'interno della quale sono ricompresi anche gli U.S.A. e il Canada;

limitata è poi la pubblicizzazione e la comunicazione delle variazioni delle

tariffe, generalmente ridotta a un breve articolo sui giornali o a un piccolo spazio sul sito internet del gestore telefonico, in contrasto con il principio della correttezza contrattuale, per cui ogni variazione deve essere comunicata entro 30 giorni dalla sua introduzione, per concedere all'utente il tempo di esaminare la modifica e decidere per un'eventuale recessione dal contratto;

sarebbe necessario verificare l'effettiva esistenza della concorrenza all'interno del mercato della telefonia per le tariffe di *roaming* internazionale al fine di non far ricadere alcun danno economico all'utente, e garantire il rispetto, del principio della trasparenza, obiettività, non discriminazione e proporzionalità nell'accesso ai servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 7, comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003),

impegna il Governo

a promuovere un tavolo con le compagnie telefoniche per armonizzare la zonizzazione dei Paesi esteri e per contenerne il costo dei servizi.

(7-00557) « Rosato, Pasetto, Raffaldini, Pannattoni ».

La X Commissione:

premessi che:

nel maggio 2001 Electricité de France ha acquisito il 20 per cento di Montedison Spa e attraverso un Opa sulla stessa e su Edison Spa ha acquisito una presenza pari al 18,03 per cento in Italenergia bis Spa, *holding* che detiene una partecipazione azionaria maggioritaria pari al 68,3 per cento in Edison; EDF a tutt'oggi è soggetto monopolista e dominante nel settore dell'energia elettrica francese;

il Governo italiano presieduto da Giuliano Amato ha deciso di intervenire a

tutela degli interessi nazionali attraverso un decreto-legge poi confermato dal Governo guidato da Silvio Berlusconi. Ritenendo necessario difendere i processi di liberalizzazione in corso in Italia nei settori del gas e dell'elettricità è stato approvato il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 152, convertito in legge 20 luglio 2001 n. 301, che dispone di salvaguardare la concorrenza in Italia dall'ingresso di imprese pubbliche titolari di una posizione dominante sul proprio mercato interno. A seguito di tale intervento i diritti di voto di EDF in Italenergia Spa sono congelati al 2 per cento;

in particolare il decreto prevede l'applicazione nei confronti di « soggetti titolari nel proprio mercato di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati ». A tale proposito va notato che il Governo francese ha dichiarato la disponibilità alla quotazione di EDF in Borsa nell'autunno 2005, iniziativa che potrebbe rendere inefficace il decreto italiano;

in Italenergia bis Spa sono presenti i seguenti azionisti italiani Fiat Spa 24,6 per cento, Gruppo Tassara 20 per cento, Banca Intesa 10,7 per cento, Capitalia 14,3 per cento e San Paolo IMI 12,4 per cento che hanno ottenuto una *put and call option* esercitabile tra marzo ed aprile 2005;

qualora EDF portasse a compimento le OPA su Italenergia bis e su Edison controllerebbe circa il 20 per cento della produzione elettrica italiana, percentuale alla quale va aggiunta la rilevante quota di energia importata in Italia dalla Francia;

Edison Spa detiene una significativa posizione anche nel gas naturale grazie alla partecipazione nel realizzando terminale di rigassificazione di Rovigo ed alle attività nei progettati gasdotti Italia-Grecia ed Algeria-Sardegna oltre ad importanti contratti *take or pay*;

la X Commissione Attività produttive ha introdotto all'articolo 1 comma 29

della legge n. 239 del 2004 per il riordino del settore energetico la possibilità che il Governo intervenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati energetici in cui partecipano imprese o enti di Stati membri dell'Ue ove non sussistono adeguate garanzie di reciprocità,

impegna il Governo

1) ad adoperarsi anche attraverso contatti con il Governo francese affinché venga individuato un *partner* paritetico industriale italiano che si possa impegnare direttamente nel capitale di Italenergia;

2) a favorire l'ingresso nel mercato della produzione energetica francese di un soggetto industriale italiano;

3) ad adoperarsi affinché venga mantenuta l'unità operativa di Edison evitando dismissioni di attività con particolare riferimento al gas naturale ed agli impianti idroelettrici, verificando la coerenza del piano industriale dell'impresa ad un concreto sviluppo concorrenziale dell'intero settore.

(7-00555)

« Saglia, Gastaldi ».

La XIII Commissione,

premessi che:

con il decreto-legge n. 280 del 29 novembre 2004 il Governo ha inteso far fronte alla grave crisi di mercato che ha colpito numerosi comparti agricoli e che vede, secondo le considerazioni dello stesso Governo, la commercializzazione dei prodotti « attestarsi su livelli di prezzo estremamente bassi anche rispetto al mero costo di produzione »;

il decreto-legge n. 280 ha previsto, in analogia con quanto disposto nell'Organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, una soglia che avrebbe fatto scattare l'intervento pubblico di sostegno fissata in relazione alla riduzione dei prezzi verificatasi rispetto al triennio precedente;

nella relazione di accompagnamento del citato decreto-legge n. 280 si poneva in evidenza che la dichiarazione di grave crisi di mercato, mediante decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, avrebbe consentito l'immediata attivazione degli interventi indennizzatori di carattere compensativo previsti dalla normativa per le imprese agricole colpite da calamità naturali;

i suddetti interventi avrebbero trovato, in ogni caso, copertura nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004;

il progetto di intervento è stato notificato con nota n. 29 del 10 novembre 2004 alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione europea;

l'equiparazione operata dal decreto-legge delle gravi crisi di mercato in agricoltura alle calamità naturali è stata enfatizzata come misura conforme alla normativa comunitaria, tanto è che il decreto-legge è stato emanato il 29 novembre 2004 senza attendere l'esito della procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea;

l'entrata in vigore del provvedimento ha creato grande aspettativa tra le imprese agricole interessate che hanno coinvolto, in vigenza dello stesso, il sistema creditizio e gli istituti previdenziali al fine di utilizzare gli interventi di sospensione delle operazioni di credito agrario e di esonero parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali;

la mancata conversione in legge del decreto-legge, legata, per quanto interessa, « all'incerto andamento » dei rapporti con la Commissione europea che ha intimorito il Governo con la paventata apertura di una procedura di infrazione, incide in maniera ancora più devastante della stessa « grave crisi di mercato » sul sistema economico e sociale sia delle imprese agricole che delle aree in cui operano;

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative normative che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, contengano interventi concreti a fronteggiare una situazione che rischia di estromettere definitivamente dal mercato migliaia di imprese agricole con notevoli conseguenze sociali, specie in alcune aree depresse.

(7-00554) « Rossiello, Rava, Sedioli, Preda, Borrelli, Franci ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:

RAVA e MARCORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio di amministrazione dell'UNIRE ha approvato il Bilancio di previsione 2005 senza aver messo tutti i Consiglieri in condizione di poter valutare al meglio le previsioni ivi contenute in quanto risulta sia stato reso disponibile (almeno al consigliere Francesco Baldarelli) nella tarda serata della vigilia della riunione del C.d.A.;

lo stesso Collegio sindacale ha rilevato nel proprio verbale del 31 gennaio di essere stato impossibilitato a dare un parere di merito essendo stato messo a conoscenza del documento di bilancio nello stesso giorno di convocazione del C.d.A.;

le norme giuridiche prevedono che il documento contabile venga consegnato ai consiglieri almeno una settimana prima della seduta del C.d.A.;